



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano	s.artigianato@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2476 fax + 39 040 377 2481 I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 8985 /PROD/ART
riferimento
Allegato
Trieste, 19 MAG. 2011

Spett.le
Comune di Cormons
Settore amministrativo
Servizio segreteria, istruzione, commercio, servizi
demografici
Unità operativa commercio e attività produttive
Piazza XXIV Maggio, 22
34071 CORMONS (GO)

Oggetto: Quesito su attività di parrucchiere misto/acconciatore ed uso di apparecchiatura per abbronzatura.

Con riferimento alla nota prot. n. 4104 del 23/02/2011, ricevuta in data 24/02/2011 sub. prot. 3484/PROD/ART con cui l'ufficio in indirizzo, dopo aver premesso che alcune ditte propongono agli acconciatori un'apparecchiatura per l'abbronzatura temporanea (della durata di circa un mese) del viso e del decolté che emette, sotto forma di nebulizzazione, "sostanze abbronzanti", chiamata "Abbronzatura spray", informando tra l'altro che ci sono modelli specifici diversificati per acconciatori e per estetisti, richiede un parere in merito ai seguenti aspetti:

- 1) se tale apparecchiatura possa rientrare tra quelle previste per lo svolgimento dell'attività di acconciatore e se i prodotti utilizzati possano essere annoverati tra i prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge n. 713/1986, in virtù di quanto disposto dall'art 27 della L.R. 12/2002;
- 2) se invece per la sua particolare tipologia debba essere considerato un trattamento estetico e pertanto tale attività possa essere esercitata esclusivamente da un'estetista;
- 3) se eventualmente tale apparecchiatura possa rientrare tra quelle elencate nell'Allegato A alla L.R. 12/2002;

In merito ai quesiti sopra indicati si osserva quanto segue:

Occorre preliminarmente richiamare l'articolo 25, comma 2 della L.R. 12/2002 secondo il quale l'attività di estetista può essere svolta:

- a) con l'attuazione di tecniche manuali,
- b) con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A
- c) con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

In relazione alla prima modalità (attuazione di tecniche manuali) si evidenzia che tale tipo di trattamento abbronzante non è invasivo o permanente, se confrontato al tatuaggio o al trucco permanente, agendo solamente a livello superficiale della pelle mediante uno stimolo alla produzione di melanina ed una contestuale applicazione di sostanze coloranti, senza alcun contatto fisico tra l'operatore ed il cliente, e si rimuove dopo una serie di lavaggi;

consiste, in buona sostanza si tratta di un'applicazione di tipo estetico ma senza che vi sia una specifica manipolazione da parte di un operatore per cui si ritiene che l'utilizzo di tale spray non rientri in questa prima ipotesi anche in considerazione del fatto che per l'erogazione dello spray viene utilizzato una specifica apparecchiatura.

In relazione alla seconda modalità (utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) va premesso che non esiste un elenco delle apparecchiature per svolgimento dell'attività di acconciatore e, da quanto descritto, tale apparecchiatura non pare rientrare tra quelle normalmente utilizzate per lo svolgimento dell'attività di parrucchiere/acconciatore; l'utilizzo dello spray per l'abbronzatura, infatti, esula dalla definizione di attività di parrucchiere di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. 12/2002 e non ha niente a che vedere con gli spray normalmente utilizzati nei trattamenti dei capelli.

In secondo luogo, l'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A alla L.R. 12/2002 è tassativo ed è un numero chiuso e tale apparecchiatura per l'abbronzatura non rientra in tale elencazione né in quella contenuta nell'allegato al Decreto Interministeriale di cui all'art. 10, comma 1, della legge 1/1990, in corso di pubblicazione.

Ne consegue che l'utilizzo di tale spray abbronzante, anche se avente finalità estetica, non richiede la qualificazione professionale di estetista.

In relazione alla terza modalità, (applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713) i principi attivi utilizzati per l'abbronzatura spray non rientrano fra quelli elencati nella citata legge.

In conclusione, lo scrivente Ufficio ritiene che per l'utilizzo dell'apparecchiatura per l'abbronzatura spray non trovi applicazione la disciplina sull'attività di estetista prevista dalla L.R. 12/2002.

Per completezza si evidenzia che, non trattandosi di attività riconducibile a quella di acconciatore, secondo la definizione di cui all'articolo 27, comma 2, della L.R. 12/2002, l'impresa interessata all'avvio della nuova attività di cui trattasi dovrebbe darne tempestiva comunicazione alla CCIAA.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse necessitare in merito.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott. Roberto Filippo



Responsabile del procedimento: dott. Roberto Filippo;

Responsabile dell'istruttoria: dott. Fulvio Petroselli (tel. 040-3772478 - fax 040-3772481).